

STRUTTURA TECNICA NAZIONALE

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO

(approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 luglio 2023)

PREMESSE

La Struttura Tecnica Nazionale (S.T.N.) è una Associazione costituita da Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale dei Geologi, come da Atto costitutivo e Statuto sottoscritti in data 06 febbraio 2020, e successiva modifica del 27 ottobre 2021, aperta alla partecipazione anche delle altre rappresentanze ordinistiche di aree omogenee. Dal 2023 fanno parte della S.T.N. anche il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Il presente Regolamento richiama gli obiettivi statuari, definendo l'organizzazione territoriale della S.T.N., con la costituzione di sezioni operative uniche, riunenti le diverse professioni tecniche aderenti, nel rispetto delle specifiche competenze e declinandone i compiti, in rapporto ai diversi scenari di attività.

La S.T.N. vuole essere un modello sperimentale di attività di supporto allo Stato, in una logica di sussidiarietà, volto a promuovere una maggiore sinergia e complementarità delle professioni tecniche italiane.

Art. 1 - OBIETTIVI

Gli obiettivi che la S.T.N. intende perseguire sono:

1. Formare, certificare ed aggiornare le competenze di una classe di tecnici, adeguatamente qualificati ad intervenire negli eventi emergenziali di cui all'art.7 del D.Lgs 2/01/2018 n°1, distribuiti uniformemente e in numero adeguato su tutto il territorio nazionale, su base provinciale/regionale, operanti in stretta collaborazione/supporto con il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture di Protezione Civile Regionali.

2. Sviluppare attività di formazione e informazione per gli iscritti alle professioni tecniche sulla cultura della prevenzione, la consapevolezza dei rischi e la conoscenza del sistema della Protezione Civile.

Art. 2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

È costituito dai Presidenti pro-tempore dei Consigli Nazionali aderenti, o suo delegato, e da un ulteriore componente di ciascun Consiglio Nazionale.

Lo Statuto (art. 10) ne definisce composizione, competenze e funzionamento.

La partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo può avvenire sia in presenza sia in remoto, mediante collegamento telematico.

COMITATO DI GESTIONE E COORDINAMENTO (CO.GE.CO.)

I componenti del CO.GE.CO. sono nominati dal Consiglio Direttivo, individuati tra i Consiglieri Nazionali in carica. Lo Statuto (art. 14) ne definisce composizione, competenze e funzionamento.

Il CO.GE.CO. cura l'organizzazione delle attività operative della S.T.N., su delega del Consiglio Direttivo, in particolare:

- assicura la gestione ed il coordinamento delle attività istituzionali, definendo ed attuando le procedure organizzative, con particolare riguardo alla gestione tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei tecnici qualificati e di integrazione con le attività poste in capo ai Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- è il soggetto di riferimento dei coordinamenti regionali e delle sezioni operative territoriali;
- cura i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile e - come primo contatto - con le Strutture della Protezione Civile Regionale, anche in merito al supporto da fornire per l'attivazione dell'Elenco dei tecnici in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati;
- gestisce, avvalendosi delle altre strutture di supporto della S.T.N., il *database Nazionale*¹, che contiene l'Elenco dei tecnici qualificati dagli appositi percorsi formativi ed individuati per le diverse specializzazioni/tipologie di rischi, iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi Territoriali.

¹ Il *database Nazionale* è costituito dalle schede anagrafiche dei tecnici qualificati e relativi codici identificativi, con l'aggiornamento dei dati e dei profili di competenza.

SEZIONI OPERATIVE TERRITORIALI (S.O.T.)

Le sezioni operative territoriali costituiscono i nuclei operativi di intervento, riunendo i tecnici delle professioni facenti parte della Struttura Tecnica Nazionale.

Il Coordinamento delle S.O.T. è demandato ad un Coordinatore, coadiuvato da uno o più Vice-Coordinatori, eletti da un comitato costituito dai referenti di sezione.

I referenti, in ragione per professione, di:

- 1 ogni 20 iscritti alla Struttura Tecnica Nazionale, sino a 160;
- 1 ogni 40 iscritti alla Struttura Tecnica Nazionale, da 161 a 320;
- 1 ogni 60 iscritti alla Struttura Tecnica Nazionale, oltre 320.

vengono eletti dall'assemblea degli iscritti alla Struttura Tecnica Nazionale.

Viene assicurata comunque la presenza di un rappresentante per ogni Professione.

Il Consiglio Direttivo, sentito il CO.GE.CO. può stabilire deroghe, ove necessario, in funzione del numero complessivo di iscritti, al numero dei componenti eletti.

I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori devono essere reperibili h.24 - 365 gg/anno.

La durata della nomina è di tre anni, rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo, sentito il CO.GE.CO. può sostituire in qualunque momento il Coordinatore ed il/i Vice Coordinatore/i o commissariare l'organismo.

COORDINAMENTO ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCE AUTONOME (C.A.R.)

Il Coordinamento Attività Regionali e Province Autonome (C.A.R.):

- è espressione delle rappresentanze delle Sezioni Operative Territoriali presenti nelle Regioni / Province Autonome.
- è composto dai Coordinatori e Vice-Coordinatori di ciascuna S.O.T.
- i membri che compongono il C.A.R. individuano un referente Coordinatore ed eventualmente uno o più Vice-Coordinatori.

Nel C.A.R. va assicurata la presenza di un Componente consultivo, per ogni Consulta/Federazione Regionale di Ordini e Collegi territoriali.

Il C.A.R. si rapporta con il CO.GE.CO. e con le strutture di supporto della S.T.N. per gli aspetti operativi di competenza, oltre che con le Strutture della Protezione Civile delle Regioni e Province autonome con le quali possono sottoscrivere accordi di collaborazione territoriali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, sentito il CO.GE.CO.

Il C.A.R. armonizza e pianifica la formazione e l'aggiornamento a livello territoriale, in linea e di concerto con il CO.GE.CO.

Ogni C.A.R. svolge i seguenti compiti:

- accede alla visione del *database* della S.T.N. per gli iscritti negli Ordini e Collegi territoriali della Regione/Prov. Autonoma di appartenenza;
- partecipa agli incontri promossi dal CO.GE.CO.;
- promuove e coordina, d'intesa con le S.O.T. e sulla base delle indicazioni che perverranno da parte del CO.GE.CO. e D.P.C., le attività di aggiornamento previste per i tecnici qualificati;
- coordina, d'intesa con le S.O.T., la revisione e aggiornamento annuale dell'Elenco dei tecnici qualificati;

I Coordinatori ed i Vice-Coordinatori devono essere reperibili h.24 - 365 gg/anno

La durata della nomina è di tre anni, rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo, sentito il CO.GE.CO., può sostituire in qualunque momento il Coordinatore ed il/i Vice Coordinatore o commissariare l'organismo.

Art. 3 - ORGANI DI SUPPORTO

Gli Organi di Supporto sono costituiti dalla Segreteria Tecnica e Amministrativa e dal Nucleo Tecnico di Supporto (N.T.S.) e dipendono funzionalmente dal CO.GE.CO.

Segreteria Tecnica-Amministrativa

Assicura lo svolgimento dei seguenti compiti:

- gestione della segreteria amministrativa e contabile delle attività in caso di emergenza e no;
- supporto al coordinamento operativo nella gestione della mobilitazione in caso di emergenza e no.

La Segreteria è formata da personale tecnico e amministrativo, individuato e contrattualizzato dal Consiglio Direttivo e può essere gestito dal Coordinatore del Comitato di Gestione e Coordinamento.

Nucleo Tecnico di Supporto (N.T.S.)

Il N.T.S., su coinvolgimento del CO.GE.CO, svolge un ruolo di supporto in particolare nella fase emergenziale di mobilitazione per eventi che coinvolgano più Regioni/Prov. Autonome.

Il N.T.S. è formato da tre elementi, per ciascuna professione e nominati dai Consigli Nazionali aderenti.

I componenti devono essere iscritti alla S.T.N. e per le emergenze sismiche qualificati come valutatori esperti Aedes, salvo eccezioni debitamente motivate. La durata della nomina è di tre anni, rinnovabile. Decorso il primo mandato, il Consiglio Direttivo deciderà per l'eventuale rinnovo dell'organismo.

Art. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE ALLA S.T.N.

Possono iscriversi alla S.T.N. i tecnici delle professioni facenti parte della stessa S.T.N., nel rispetto delle proprie specifiche competenze, individuati per le diverse specializzazioni/tipologie di rischi, riferiti agli eventi emergenziali di cui all'art.7 del D.Lgs 2/01/2018 n°1, iscritti nei rispettivi Ordini/Collegi Territoriali, residenti o domiciliati nella Provincia di riferimento, e qualificati dagli appositi percorsi formativi e con obbligo di disponibilità in caso di mobilitazione.

I requisiti di iscrizione tengono conto delle specificità dei compiti richiesti ai diversi profili professionali componenti la S.T.N.

L'iscrizione dei tecnici negli Elenchi ha durata quinquennale e può essere rinnovata qualora ne ricorrano i requisiti di aggiornamento obbligatorio.

Con la richiesta di iscrizione dovranno essere sottoscritti gli impegni etico-deontologici ed operativi richiesti dalla S.T.N.

Inoltre, gli interessati all'iscrizione dovranno possedere i requisiti previsti dal DPR 137/2012 per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

Art. 5 - MOTIVI DI CANCELLAZIONE

Costituiscono motivo di cancellazione dal *Database* della S.T.N., su diretta disposizione del Consiglio Direttivo, sentito CO.GE.CO.:

- condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività, accertata dall'Ordine o Collegio di riferimento e/o relativi Consigli di Disciplina;
- determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali inerenti immobili o aree in cui si è svolta l'attività quale iscritto alla S.T.N., accertate dall'Ordine o Collegio di riferimento e/o relativi Consigli di Disciplina;
- immotivata indisponibilità, da parte del tecnico, accertata in occasione di un'emergenza sismica o altra emergenza e per tutto il periodo di esigenza;
- assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;

- mancanza dei requisiti dell'iscrizione all'Albo.

Art. 6 - COMITATO SCIENTIFICO

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire un Comitato Scientifico come organo consultivo e di supporto, che rappresenti l'interfaccia tra la Struttura Tecnica Nazionale ed il mondo scientifico ed accademico. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Comitato Direttivo e durano in carica tre anni, rinnovabili.

Art. 7 - NORME TRANSITORIE

- 1) Nella fase costituente della S.T.N., e per dodici mesi dall'approvazione del presente regolamento, le nomine di responsabili temporanei dei C.A.R. e dei S.O.T. possono essere effettuate direttamente dal Consiglio Direttivo secondo criteri definiti su proposta del CO.GE.CO., nelle more dell'entrata in vigore dei già menzionati organismi.
- 2) Per quanto attiene le procedure di mobilitazione e le attività formative, verranno emanate apposite linee guida.

ORGANIGRAMMA DELLA S.T.N.

